



COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

17
09/02/2021

OGGETTO: **INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 11 DEL 02/04/2007 CONFERIMENTO RIFIUTI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA E MISURE DI CONTRASTO ALL'ABBANDONO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO**

SETTORE 6 POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Nepi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove da anni il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso la modalità di raccolta differenziata porta a porta, istituita con Ordinanza Sindacale n. 11 del 2007;

DATO ATTO che la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani rappresenta un valido sistema per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali;

CONSIDERATO che mediante Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 26/10/2010 venivano determinati gli importi delle sanzioni relative a violazioni di varie ordinanze, tra le quali la sopra richiamata n. 11 del 2007;

PRESO ATTO del continuo ripetersi di episodi di abbandono di rifiuti che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone, nonché elevato rischio di danno ambientale diffuso;

RAVVISATA la necessità di contrastare in maniera più incisiva il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere ad un inasprimento di tali sanzioni pecuniarie amministrative e di provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza integrativa;

VISTI gli artt. 178, 192, 198, 255 e 256 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale);

VISTI, altresì: - il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie; - la Legge 24 novembre 1981, n.689; - l'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267; - il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152; - la legge n. 94 del 05 luglio 2009; - D.L. n. 14 del 20 Febbraio 2017, conv. in L. n. 48 del 18 Aprile 2017 ;

EVIDENZIATO che rimangono confermate tutte le disposizioni contenute nella ordinanza sindacale n. 11/2007, eccetto la parte riguardante la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, della quale rimangono ferme anche le rispettive premesse;

ORDINA

- Che a chiunque abbandoni o depositi rifiuti o li immetta nelle acque superficiali o sotterranee, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni, amministrative o di carattere penale, previste da normative specifiche e, in particolare, dal D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, venga comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **Euro 250,00** (duecentocinquanta/00) ad un massimo di **Euro 2000,00** (duemila/00), pagamento in misura ridotta **Euro 500,00** (cinquecento/00) - somma pari al doppio del minimo poiché più favorevole rispetto ad un terzo del massimo- ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

A tale sanzione consegue quella accessoria dell'obbligo di **ripristino dello stato dei luoghi**;

DISPONE

- Che la presente ordinanza integri le prescrizioni della precedente ordinanza n. 11/2007, abrogando le parti in contrasto con la presente.
- Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Nepi al seguente indirizzo: www.comune.nepi.vt.it
- Che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di Legge.
- Al personale addetto avente qualifica di Polizia Giudiziaria, come previsto dal Codice di procedura penale;
- Si applicano, in merito, tutte le norme previste dalla Legge n. 689/1981;
- Che la presente venga trasmessa per conoscenza all'Ufficio Ambiente – Settore I, alla società Tekneko affidataria del servizio di raccolta rifiuti.

AVVERTE

Il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990, è il Vice Commissario di P.L. Alessandro Valerio in qualità di Funzionario Responsabile P.O. Settore VI° del Comune di Nepi, presso il quale ci si potrà rivolgere per chiarimenti o delucidazioni in merito. Della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici, appositamente preposti, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Nepi.

Ai sensi dell'articolo 37 comma 3° del D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e ss. mm. È ammesso ricorso gerarchico, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con gli effetti e le procedure di cui all'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Si avverte altresì che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
VITA FRANCO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)